

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 239

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

DE LEONARDIS, DE MARZIO ERNESTO, FERRI, GIGLIA, MAZZONI, SANGALLI, SCARASCIA, SPATARO, BELOTTI, VICENTINI

PER I SEGUENTI REATI: *a*) IL PRIMO, DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 112 N. 1, 314, 81 CAPOVERSO 1° E 2°, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO AGGRAVATO CONTINUATO); *b*) IL SECONDO, DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 314 DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO); *c*) IL TERZO, DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 112, N. 1, 81 CAPOVERSO, 314 E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO CONTINUATO AGGRAVATO); *d*) IL QUARTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO 1° E 2°, 314, 110 E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO CONTINUATO); *e*) IL QUINTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 314, 110 E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO); *f*) IL SESTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 81 CAPOVERSO 1° E 2°, 314, 110 E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO CONTINUATO); *g*) IL SETTIMO, DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 314 DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO); *h*) L'OTTAVO, DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 314, 81, 1° E 2° CAPOVERSO, E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO CONTINUATO); *i*) IL NONO, DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO 1° E 2°, 314, 110 E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO CONTINUATO); *l*) IL DECIMO, DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 314 E 61, N. 7, DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN PECULATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

18 luglio 1961

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 8 luglio 1961.

Il Procuratore generale della Repubblica in Firenze ha iniziato procedimento penale contro gli onorevoli: 1°) De Leonardis Donato; 2°) De Marzio Ernesto, 3°) Ferri Mauro, 4°) Giglia Luigi, 5°) Mazzoni Guido, 6°) Sangalli Vincenzo, 7°) Scarascia Carlo, 8°) Spataro Giuseppe, 9°) Belotti Giuseppe, 10°) Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati:

il 1°: concorso in peculato aggravato continuato (articoli 110, 112, n. 1, 314, 81,

capoversi primo e secondo, del Codice penale); il 2°: concorso in peculato (articoli 110 e 314 del Codice penale); il 3°: concorso in peculato continuato e aggravato (articoli 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del Codice penale); il 4°: concorso in peculato continuato (articoli 81, capoversi primo e secondo, 314, 110 e 61, n. 7, del Codice penale); il 5°: concorso in peculato (articoli 314, 110 e 61, n. 7, del Codice penale); il 6°: concorso in peculato continuato (articoli 81, capoversi primo e secondo, 314, 110 e 61, n. 7, del Codice penale); il 7°: concorso in peculato (articoli 110 e 314 del Codice penale); il 8°: concorso in peculato continuato (articoli 110, 314, 81, primo e secondo capoverso e 61, n. 7; del Codice

penale); il 9°: concorso in peculato continuato (articoli 81, capoversi primo e secondo, 314, 110 e 61, n. 7, del Codice penale); il 10°: concorso in peculato (articoli 110, 314 e 61, n. 7, del Codice penale).

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore generale della Repubblica in Firenze con gli atti del procedimento (n. 10 fascicoli relativi alla posizione processuale dei suddetti parlamentari).

Il Ministro

GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Firenze, 15 luglio 1961.

La richiesta di autorizzazione a procedere riguarda imputazioni elevate a carico di alcuni parlamentari, le posizioni dei quali verranno singolarmente esaminate; imputazioni che si riferiscono ad istruttorie penali per lo scandalo I.N.G.I.C., che ebbe inizio nel 1954, a seguito di notizie pubblicate, nel maggio dello stesso anno, nella rivista *Pace e Libertà*, notizie fornite direttamente da uno dei dirigenti dell'Istituto predetto.

Esse riguardavano il fatto che l'I.N.G.I.C., a mezzo dei suoi dirigenti, aveva erogato notevoli somme di danaro ad esponenti politici allo scopo di favorire la posizione dell'Istituto nel rinnovo e nell'acquisizione degli appalti delle imposte di consumo.

A seguito di ciò il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispose un'inchiesta in sede amministrativa, che venne affidata al consigliere di Stato dottor Ugo Severini.

Parallelamente alla inchiesta amministrativa, si iniziarono dei procedimenti penali a carico dei responsabili, procedimenti che dalla Magistratura di Arezzo e Piacenza, dove si verificarono i primi clamorosi sviluppi dello scandalo, si estesero man mano a quasi tutto il territorio nazionale e in particolare a tutte quelle regioni dove l'I.N.G.I.C. aveva organizzato i propri servizi, relativamente alla collocazione degli appalti per l'imposta di consumo.

Per quanto riguarda le procedure giudiziarie va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 luglio 1955, dispose in applicazione degli articoli 45, 47

e 48 del Codice di procedura penale, la designazione del giudice istruttore presso il tribunale di Arezzo per la istruzione di tutti i procedimenti penali relativi all'I.N.G.I.C., e ciò attesa la evidente connessione dei procedimenti stessi, sia dal lato oggettivo che da quello soggettivo. Quasi contemporaneamente la Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Firenze, a seguito di provvedimento di rimessione disposto da questo Generale Ufficio, ai sensi dell'articolo 234, capoverso, del Codice di procedura penale, iniziò la istruttoria come sopra unificata; istruttoria che è stata ultimata con 1.162 persone tratte in rubrica, con le imputazioni — almeno per i maggiori responsabili — dei reati di concorso in peculato continuato pluriaggravato e di corruzione pluriaggravata e continuata, ai sensi degli articoli 110, 112, n. 1, 2, 3, 81, primo e secondo capoverso, 314, 319, parte prima e capoverso primo, ipotesi n. 1 e 61, n. 7, del Codice penale.

Tutti gli imputati attualmente sono in libertà.

La posizione degli onorevoli deputati, per i quali si richiede l'autorizzazione a procedere è la seguente:

Onorevole avvocato De Leonardis Donato.

All'onorevole De Leonardis si ascrive il reato di concorso nel delitto di peculato aggravato continuato ai sensi degli articoli 110, 112, n. 1, 314, 81, capoversi primo e secondo, del Codice penale, perché con più azioni criminose di un medesimo disegno, in tempi diversi, nella provincia di Foggia, unitamente a Domenico Pompeo Balta, segretario amministrativo del Comitato provinciale democristiano di Foggia, del quale esso De Leonardis era segretario politico, concorse mediante determinazione con attività psichica nei fatti che Vincenzo Bavaro, presidente dell'I.N.G.I.C., commise personalmente o per il tramite dei correi Francesco Marchini e Ignazio Paciulli, distraendo:

a) tra l'aprile e il 3 agosto 1953, non meno di lire 640.000 complessive, per contributi in denaro elargiti alle Sezioni democristiane di Lucera, Cerignola, San Ferdinando di Puglia, San Severo e altre;

b) tra il 1° aprile ed il 15 luglio 1953 e nel marzo del 1954 non meno di lire 1.524.947 complessive, per contributi in denaro elargiti alle Sezioni democristiane di Cerignola, Roseto Valfortore, Biccari, Apricena, Carapelle, Ortona, Stornarella, Lucera, Accadia; per autonoleggi nell'interesse delle Sezioni democristiane di Alberona, Biccari,

Accadia; per autonoleggi allo scopo di trasportare elettori ammalati di Roseto Valfortore e Vico del Gargano; per altoparlanti a disposizione delle Sezioni democristiane di Trinitapoli, Vico del Gargano, Peschici, Pietramontecorvino; per elargizioni alla dirigente dell'Azione cattolica di San Marco in Lamis, al Comitato civico di Ortanova, al parroco di Ortona, a quello di Carapelle; per spese sostenute per la macchina messa a disposizione della segretaria della democrazia cristiana provinciale di Foggia e, per essa, del dottor La Mura Domenico da Trinitapoli; per affissione di manifesti in Rocchetta Sant'Antonio; per arredamenti della sezione di Rocchetta Sant'Antonio; per propaganda democristiana in Deliceto, Ischitella, Monteleone, Monte Sant'Angelo e altrove; per stipendi e spese elettorali dell'attivista Lombardi Sante; per autonoleggi durante le elezioni amministrative; somme tutte appartenenti all'I.N.G.I.C. ente di diritto pubblico, e delle quali il Bavaro, il Marchini e il Paciulli avevano il possesso; il primo come presidente dell'Istituto, il secondo come direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Foggia ed il terzo come loro dipendente. Con l'aggravante del concorso di cinque e più persone nel reato, essendo compartecipi altresì Americo Beviglia e Camillo Forghieri, il primo direttore ed il secondo vice direttore centrale dell'Istituto.

L'avvocato De Leonardis ricoprì la carica di Segretario politico provinciale della democrazia cristiana di Foggia da epoca precedente al 1953 — cui particolarmente si riferiscono le elargizioni precisate nel capo di accusa — fino al 1958, anno nel quale egli venne eletto deputato.

L'I.N.G.I.C. nella zona di Foggia aveva in appalto molti comuni e, così come è accaduto nelle altre regioni, dove l'Istituto gestiva le imposte di consumo, i suoi dirigenti locali, nella specie il direttore provinciale Marchini Rizieri, e il dirigente la gestione di Trinitapoli, Paciulli Ignazio, consegnarono direttamente alla Segreteria amministrativa della democrazia cristiana di detta città numerose somme di denaro, le quali non ebbero altro titolo che quello di contribuire alle spese elettorali e ciò sia in forma diretta che indiretta. Dallo stesso capo di accusa si evince la situazione obiettiva che concerne le modalità di tempo e di luogo e di persona della consegna delle somme, nonché le finalità collegate alle elargizioni.

In particolare risulta dall'istruttoria e soprattutto dalle dichiarazioni rese dal Mar-

chini Rizieri e dal Paciulli Ignazio quanto segue:

a) Il presidente dell'I.N.G.I.C. onorevole Bavaro dette incarico al Paciulli, il quale era uno degli attivisti democristiani più in vista della zona di Foggia, di recarsi presso il segretario provinciale De Leonardis « per concordare il contributo elettorale che l'I.N.G.I.C. doveva dare al partito in occasione delle elezioni politiche del 1953 ».

Questa circostanza risulta pacifica dagli atti sia dalle dichiarazioni del Paciulli che da quelle del Bavaro.

Il De Leonardis richiese la somma di lire 10.000.000, somma che venne poi ridotta e fissata concordemente in lire 2.000.000 che effettivamente furono versate con elargizioni a favore delle sezioni della democrazia cristiana nei comuni gestiti dall'I.N.G.I.C. e amministrati da rappresentanti del partito predetto.

La somma versata complessivamente, in dipendenza dell'accordo De Leonardis-Paciulli-Bavaro, fu di lire 2.164.947;

b) Le somme indicate nel capo di accusa come spese dall'I.N.G.I.C. risultano per la gran parte provate da documenti allegati in atti;

c) L'avvocato De Leonardis nega recisamente quanto hanno asserito sia il Paciulli che il Marchini circa l'accordo anzidetto, escludendo che l'Istituto abbia fatto elargizione al suo partito nel periodo in cui egli tenne la carica di segretario provinciale.

Lo stesso comportamento processuale ha tenuto anche il coimputato del De Leonardis, Domenico Pompeo Balta, segretario amministrativo della democrazia cristiana di Foggia.

Ma le affermazioni del Marchini, del Paciulli e dello stesso Bavaro, oltre che i documenti in atti esistenti, costituiscono elementi validi per contrastare nettamente la posizione negativa dell'avvocato De Leonardis e del coimputato Balta.

È opportuno ricordare che il parlamentare predetto ad un certo momento affaccia la ipotesi che le spese sostenute dall'I.N.G.I.C. e le elargizioni dirette di somme di denaro ebbero lo scopo di favorire non la propaganda del comitato provinciale democristiano come tale, bensì la propaganda personale svolta dall'onorevole Bavaro, anch'egli candidato della democrazia cristiana in quella zona.

Tale versione, peraltro, è del tutto priva di fondamento, come appare evidente dai risultati dell'istruttoria.

Le somme date dall'I.N.G.I.C. ebbero sostanzialmente lo scopo di favorire la posizione dell'Istituto in occasione dei rinnovi o delle acquisizioni dei contratti di appalto delle imposte di consumo nei comuni amministrati da elementi del partito della democrazia cristiana.

Onorevole Dottor De Marzio Ernesto

All'onorevole De Marzio si attribuisce il reato di concorso in peculato, ai sensi degli articoli 110 e 314 del Codice penale, perché concorse nel fatto commesso dal Marchini Francesco, il quale, in Foggia, in data 19 marzo 1954, su richiesta di esso De Marzio distrasse in profitto del Movimento sociale italiano di Foggia la somma di lire 150.000, che apparteneva all'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico, e della quale il Marchini aveva il possesso nella sua qualità di direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Foggia.

Nel corso dell'istruttoria è rimasto accertato che il presidente dell'I.N.G.I.C. onorevole Bavaro si interessava molto della acquisizione dell'appalto del comune di Foggia, essendo egli della zona, e per tale ragione incaricò il commendator Nardilli Vittorio, direttore dell'I.N.G.I.C. di Trani, di iniziare trattative, per l'acquisizione del comune con rappresentanti del M.S.I. di detta città, nella quale quel partito aveva la maggioranza nel Consiglio comunale insieme al partito monarchico nazionale.

Il Nardilli avvicinò l'onorevole De Marzio in Foggia ed in questa occasione pregò il parlamentare di appoggiare l'Istituto nella acquisizione dell'appalto.

Il De Marzio disse che al suo partito « interessavano i contributi che l'I.N.G.I.C. avrebbe potuto offrire per sanare le proprie finanze »; in dipendenza di ciò l'I.N.G.I.C. consegnò la somma di lire 150.000, a mani del dottor Cainazzo Michele, somma che servì a pagare gli affitti arretrati dei locali dove aveva sede il M.I.S.

Il De Marzio sostanzialmente ammette che il suo partito ha ricevuto la somma di cui sopra, ma nega che tale contributo sia stato dato in dipendenza di una promessa di atteggiamento benevolo nei confronti dell'I.N.G.I.C. e soprattutto nega che la somma sia stata data su richiesta sua.

È da notare, però, che le dichiarazioni del Nardilli parlano chiaramente di una richiesta del De Marzio e di un accordo preventivo sulla entità della somma e soprattutto sullo scopo della erogazione che fu quello di fian-

cheggiare l'I.N.G.I.C. nelle trattative per la acquisizione dell'appalto.

È opportuno ricordare che l'appalto non venne dato all'I.N.G.I.C.

Onorevole Ferri Mauro

All'onorevole Ferri Mauro si imputa il reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 81 capoverso, 314 e 61, n. 7, del Codice penale, perché in Arezzo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, da epoca imprecisata del 1949 e fino all'aprile del 1954, concorreva, unitamente a Del Pace Franco, segretario politico provinciale del partito comunista di Arezzo, a Rossi Dante, segretario politico provinciale del partito socialista di Arezzo, e ad altri esponenti dei predetti partiti, nei fatti commessi da Pedone Vito Maria, il quale distrasse, in concorso con il figlio Pedone Walter, in profitto dei detti partiti, la complessiva somma non inferiore a lire 35.000.000, somma che il predetto Pedone deteneva nella sua qualità di direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Arezzo e ciò in danno dell'ente medesimo, cagionando a questo un danno patrimoniale di rilevante gravità e con l'aggravante del concorso nel reato di più di cinque persone.

L'avvocato Ferri è stato segretario politico della federazione provinciale aretina del partito socialista dal gennaio 1947 al giugno 1948 e successivamente dal novembre 1949 al giugno 1953, epoca della sua elezione a deputato al Parlamento.

Durante il periodo in cui il Ferri tenne la carica predetta era direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Arezzo, con giurisdizione su quasi tutta la Toscana, certo Pedone Vito Maria, il quale è stato uno dei dirigenti dell'I.N.G.I.C. *più attivi* nell'organizzare e nel distribuire le cosiddette « spese di produzione ». Come risulta chiaro dall'istruttoria queste spese ebbero come scopo di favorire il rinnovo e l'acquisizione degli appalti delle imposte di consumo con mezzi per la gran parte illeciti.

Il Pedone, stando alla tesi dell'accusa, avrebbe distribuito a tutti i partiti politici, nell'ambito della direzione provinciale I.N.G.I.C. di Arezzo, somme rilevanti non inferiori a lire 125.000.000 circa; ciò per il periodo che va dal 1949 all'aprile del 1954.

Della complessiva somma di cui sopra, sulla cui entità, peraltro, vi è contestazione, non meno di 35.000.000 vennero consegnati, nelle modalità di tempo e di luogo precisate nel capo di accusa, ai partiti comunista e

socialista della zona di Arezzo, che avevano quasi tutti i comuni della provincia aretina.

L'Istituto, a sua volta, come contropartita ebbe dagli esponenti politici ogni appoggio nel rinnovo o nelle acquisizioni degli appalti.

È bene puntualizzare che nella zona toscana si sono verificati, proprio per quella ricordata particolare attività del Pedone, che agiva con il pieno accordo dei dirigenti centrali, i fatti più gravi di corruzione.

La posizione dell'avvocato Ferri va inserita in quella di tutti gli altri dirigenti dei partiti comunista e socialista, dal cui preventivo accordo iniziale del 1949 derivarono tutte le erogazioni che complessivamente ammontano alla somma innanzi dichiarata.

Le risultanze istruttorie permettono di ritenere che l'onorevole Ferri, nella sua qualità di segretario politico del P.S.I. di Arezzo, ha concorso nella distrazione di tutte le somme che il Pedone ha effettivamente consegnato ai partiti innanzi indicati. È emerso, anzi, che una parte delle somme specificamente destinate al partito socialista le ha ricevute lo stesso Ferri sia pure in misura minima.

Il parlamentare ha escluso nel modo più assoluto di aver ricevuto del denaro dal Pedone e da suoi incaricati, ma le contrarie affermazioni sia del Pedone che di alcuni testi, uno dei quali certo Frosini — che ebbe a portare la somma di lire 150.000 al Ferri direttamente nel di lui studio — dovrebbero far concludere positivamente circa la sussistenza di elementi precisi a carico dell'inquisito.

Onorevole Avvocato Giglia Luigi.

All'onorevole Giglia Luigi si ascrive il delitto di concorso in peculato continuato, ai sensi degli articoli 81, capoversi primo e secondo, 314, 61, n. 7, 110 del Codice penale, perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, concorse nei fatti commessi da Fulco Domenico e Bertini Carlo, i quali, in Palermo o altrove, tra il 1950 e il 1953 nei rispettivi periodi di reggenza della direzione provinciale I.N.G.I.C. di Palermo e delegazione regionale siciliana I.N.G.I.C., distrassero in profitto di enti e associazioni segnalate dal Giglia la somma complessiva di non meno di 7.700.000, che apparteneva all'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico, e della quale il Fulco ed il Bertini avevano il possesso nelle rispettive qualità di direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Palermo e di direttore regionale della delega-

zione siciliana I.N.G.I.C., con l'aggravante di aver prodotto un danno di rilevante gravità.

Secondo le risultanze, il Giglia ha ricevuto la somma di lire 6.500.000; in più riprese, negli anni 1950, 1951 e 1952 e fino al maggio 1953 da Fulco Domenico, direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Palermo e altresì la somma di lire 1.200.000, da Bertini Carlo, vice direttore centrale dell'I.N.G.I.C. e dirigente la delegazione regionale siciliana I.N.G.I.C. con sede in Palermo.

Le somme predette sono state consegnate al parlamentare nella sua qualità di segretario provinciale della democrazia cristiana di Agrigento, carica che egli tenne dal 1948 fino al giugno 1953 e cioè fino alla sua elezione a deputato.

Il Fulco ha costantemente dichiarato che le somme gli sono state richieste « in modo continuativo » dal Giglia *per le necessità del partito*, precisando che i versamenti sono avvenuti mensilmente. Al riguardo, anzi, il Fulco ha chiarito che le richieste di denaro sono state avanzate dal Giglia per l'attuazione dei programmi sociali ed assistenziali del partito ed anche per la propaganda politica nella provincia. Ha aggiunto che lo scopo fondamentale era sempre quello di creare un'atmosfera di simpatia per l'Istituto « onde farlo vedere con buon occhio negli ambienti locali » e che comunque era evidente che « le somme di denaro versate avrebbero dovuto servire per creare un ambiente favorevole all'I.N.G.I.C. ».

In ordine alla circostanza della continuità delle richieste, il Fulco ha precisato di essere in possesso di numerose lettere inviategli dal Giglia nelle quali quest'ultimo lo sollecitava ad inviare somme per la Democrazia cristiana di Agrigento.

Sentito dal magistrato, il Giglia ha negato di avere avuto direttamente dal Fulco la somma innanzi indicata; ha però aggiunto di non poter « del pari escludere che lo stesso Fulco abbia talvolta elargito qualche somma a titolo di contributo diretto per le varie campagne elettorali, sotto forma assistenziale ».

Oltre alle somme ricevute dal Fulco, il Giglia ha ricevuto altro denaro dal dottor Carlo Bertini, direttore della delegazione regionale siciliana I.N.G.I.C.

Secondo le dichiarazioni del Bertini, il Giglia ricevette da lui nel 1951 lire 200.000, e nel 1953 un milione. Per quanto concerne le 200.000 lire esiste in atti un assegno bancario del Banco di Sicilia, riscosso e quietanzato dal Giglia. Pertanto su questa somma non vi è alcuna possibilità di equivoco; lo stesso

Giglia, ha ammesso del resto, di aver ricevuto l'erogazione dal Bertini, ammissione che peraltro è stata fatta solo dopo la esibizione a lui dell'assegno in parola.

Per quanto riguarda invece il milione consegnato nel 1953, il parlamentare nega nel modo più assoluto di averlo ricevuto, in ciò contrastato nettamente dalle precise e circostanziate dichiarazioni del Bertini, il quale ha annotato questa spesa di produzione sui modelli 13/A della delegazione siciliana I.N.G.I.C.

Va ricordato che le spese di produzione venivano quasi sempre annotate sui « moduli » contabili dell'I.N.G.I.C. con un tecnicismo tale da nascondere e mimetizzare le spese, come è stato chiarito nel corso della istruttoria, per sottrarle al controllo contabile degli organi preposti.

Le risultanze processuali inducono senz'altro a concludere che il Giglia ha ricevuto sia dal Fulco che dal Bertini tutte le somme indicate nel capo di accusa.

Circa la causale delle erogazioni va ripetuto quanto è stato detto per i precedenti parlamentari: sostanzialmente erano dirette a creare un ambiente favorevole all'I.N.G.I.C. nel rinnovo o nella acquisizione degli appalti; erogazioni e spese del tutto illecite, siccome integranti manifestamente una distrazione di denaro di spettanza dell'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico, creato per « una azione moderatrice e moralizzatrice nel sensibile settore della finanza locale ».

Onorevole Mazzoni Guido.

Al deputato Guido Mazzoni si attribuisce il reato di concorso in peculato ai sensi degli articoli 314, 110 e 61, n. 7 del Codice penale (concorso nel delitto di peculato aggravato ascritto al Pedone Vito Maria ed altri), per aver ricevuto da Pedone Vito Maria, direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Arezzo o da altri funzionari del predetto Istituto, la somma di lire 500.000 distratta dalla pubblica amministrazione in di lui favore e ciò a seguito di sua richiesta per concedere o appoggiare la concessione di appalti. In Firenze nel maggio 1953. Con l'aggravante di aver prodotto un danno di rilevante gravità.

Il Mazzoni dal 1947 fino alla sua nomina a deputato (giugno 1958) è stato segretario della Federazione comunista di Firenze.

La zona della provincia di Firenze era organizzata, per quanto attiene alla sfera d'azione dell'I.N.G.I.C., nell'ambito della direzione provinciale I.N.G.I.C. di Arezzo, di cui ab-

biamo già parlato in occasione della posizione dell'onorevole Ferri Mauro.

Dagli atti risulta che il Mazzoni, nella qualità indicata, è stato più volte avvicinato dal Pedone Vito Maria, direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Arezzo, allo scopo di ottenere aiuti a favore dell'I.N.G.I.C. per ottenergli il rinnovo dell'appalto del comune di San Casciano Val di Pesa ed altresì di altri comuni gestiti dall'I.N.G.I.C. nei quali l'Amministrazione era tenuta da rappresentanti di partiti di estrema sinistra.

Stando alle dichiarazioni rese dal Pedone, il Mazzoni fu avvicinato dal primo che ebbe a prospettargli la possibilità di una « elargizione » al Partito comunista di Firenze anche in vista dell'appalto di San Casciano di Val di Pesa.

Le trattative per fissare la somma intercorsero tra il Pedone e certo Bicchi Vasco delegato dal Mazzoni.

Da lire 1.500.000, quante ne erano state richieste, si passò al versamento di lire 500.000, effettuato il 5 o 6 giugno 1953 personalmente nelle mani del Mazzoni. Il Pedone su questo punto è preciso.

Il Mazzoni nega, così come nega il coimputato Bicchi Vasco; ma le risultanze consentono di concludere che la verità sta dalla parte del Pedone.

È da rilevare che l'appalto di San Casciano Val di Pesa non è stato rinnovato per l'I.N.G.I.C. a causa di gravi irregolarità riscontrate nel corso della gestione. Comunque la somma di lire 500.000 non è stata restituita dal Mazzoni al Pedone.

Onorevole Professore Sangalli Vincenzo.

Nei confronti dell'onorevole Sangalli Vincenzo è stata elevata la imputazione di concorso in peculato continuato, ai sensi degli articoli 81, capoversi primo e secondo, 314, 61, n. 7, 110 del Codice penale, perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, concorse nei fatti commessi da Bavaro Vincenzo, Forghieri Camillo, Braschi Giovanni, i quali, in Milano da epoca non anteriore al 9 gennaio 1950 od al 20 marzo 1953 ad epoca imprecisata posteriore, distrassero in profitto di esso Sangalli, quale esponente del partito democristiano, la somma complessiva di non meno di lire 850.000, che apparteneva all'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico, e della quale il Bavaro ed il Forghieri avevano il possesso nelle rispettive qualità di presidente dell'I.N.G.I.C. il primo e direttore centrale dell'I.N.G.I.C. il

secondo: con l'aggravante di aver prodotto un danno di rilevante gravità.

Il professor Sangalli ha ricoperto contemporaneamente dal 1946 al 1953 le cariche di segretario regionale per la Lombardia e provinciale per Milano del partito democristiano. Lo stesso nelle elezioni politiche del 1953 venne eletto deputato.

Dalle risultanze processuali emergono elementi precisi per ritenere che al Sangalli, in relazione alle cariche sopra indicate, ma in particolare a quella di segretario provinciale, sono state consegnate direttamente dal presidente dell'I.N.G.I.C. Bavaro le somme di lire 250.000 nell'ottobre 1950 e di lire 500.000 nel marzo del 1953, mentre una terza somma di lire 100.000 fu consegnata nel marzo 1952 dal ragioniere Braschi Giovanni, direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Milano, che agì per ordine del presidente Bavaro.

Il Sangalli, in un interrogatorio reso al consigliere istruttore di Firenze, ha sostanzialmente ammesso che l'I.N.G.I.C. ha versato le somme innanzi indicate; peraltro ha contestato che tali somme siano state erogate per il partito democristiano, asserendo, invece, che queste sono servite per attività collaterali del partito.

Precisa al riguardo il parlamentare che i danari furono dati all'Unione provinciale enti locali di Milano (U.P.E.L.), organismo creato dalla Democrazia cristiana per fornire assistenza tecnica agli amministratori locali dello stesso partito.

È da rilevare, però, che le affermazioni del Sangalli contrastano nettamente con quello che ha dichiarato il Bavaro, il quale assume che le erogazioni ebbero come scopo di ottenere l'appoggio della Democrazia cristiana per l'I.N.G.I.C., ed altresì con il contenuto di alcune lettere scritte dallo stesso Sangalli al Bavaro, nelle quali il parlamentare dà notizie circa alcune gestioni dei comuni tenuti dall'I.N.G.I.C.

In queste lettere lo stesso Sangalli « trovandosi in gravissime difficoltà finanziarie » richiede un eventuale aiuto straordinario all'I.N.G.I.C. Naturalmente le difficoltà finanziarie riguardavano il partito e non la persona.

La posizione del professor Sangalli è identica a quella degli altri parlamentari soprattutto per quanto attiene allo scopo delle private elargizioni.

Onorevole Avvocato Scarascia Carlo.

All'onorevole Avvocato Scarascia Carlo si ascrive il delitto di concorso in peculato ai

sensi degli articoli 110 e 314 del Codice penale, per aver concorso nel fatto commesso da Paolo Maldari, il quale, in Brindisi, in data 1951 distrasse in profitto della Democrazia cristiana e per essa dello Scarascia la somma di lire 200.000 che apparteneva all'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico, e della quale il Maldari aveva il possesso nella sua qualità di direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. in Brindisi.

L'avvocato Scarascia nel febbraio 1951 ricevette la somma di lire 200.000 nella sua qualità di segretario provinciale della Democrazia cristiana di Brindisi.

Circa la erogazione della somma non vi è dubbio alcuno.

Lo Scarascia ammette pienamente di averla ricevuta sia in un interrogatorio reso al giudice istruttore di Brindisi, sia in una lettera autografa scritta il 14 febbraio 1951 e diretta al direttore dell'I.N.G.I.C. di Brindisi, nella quale egli ringrazia per l'offerta della somma.

Per quanto attiene agli scopi della erogazione, risulta dagli atti che essa costituì un contributo per le opere assistenziali della Democrazia cristiana della zona di Brindisi.

Il direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. Paolo Maldari ha dichiarato di non aver ricevuto dalla Democrazia cristiana particolari appoggi per la sua attività di direttore dell'I.N.G.I.C. né di avere mai chiesto l'intervento del partito per ottenere favori in occasione di acquisizioni o di rinnovi di appalto. Peraltro, lo stesso Maldari ha precisato di avere erogato la somma per ordine del Presidente dell'I.N.G.I.C. onorevole Bavaro, agguingando che egli fece delle resistenze per eseguire tali ordini « in quanto non riteneva giuste tali elargizioni ».

Onorevole Avvocato Spataro Giuseppe.

All'onorevole Spataro Giuseppe si ascrive il reato di cui agli articoli 110, 314, 81, primo e secondo capoverso, e 61, n. 7, del Codice penale, perché, in epoche diverse e precisamente dal gennaio 1954 alla fine di giugno dello stesso anno, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, concorse nei fatti commessi da Bavaro Vincenzo, Forghieri Camillo e Carbone Giovanni, dirigenti dell'I.N.G.I.C., i quali, in Roma, distrassero in profitto di esso Spataro, quale esponente del partito democristiano, la somma complessiva di non meno di lire 3.656.250, appartenente all'I.N.G.I.C., Ente di diritto pubblico, somma della quale il Bavaro, il Forghieri ed

il Carbone avevano il possesso rispettivamente quali presidente, direttore centrale e direttore provinciale di detto ente; con l'aggravante di aver prodotto un danno di rilevante gravità.

L'onorevole Spataro, fra l'altro, ha avuto la responsabilità della direzione della Segreteria amministrativa della Direzione centrale della Democrazia cristiana dall'ottobre 1953 al giugno 1954. Nello stesso periodo egli rivestì la carica di vice segretario politico del partito.

La imputazione elevata a carico del parlamentare predetto concerne la erogazione di somme ad opera dell'I.N.G.I.C. nel periodo nel quale egli ricoprì la carica di segretario amministrativo della Democrazia cristiana. Va ricordato che queste somme sono state elargite dall'I.N.G.I.C. per necessità contingenti del Partito democristiano, il che, del resto, è comune a tutte le elargizioni fatte agli uomini politici, di cui si occupa la presente relazione.

Le somme consegnate all'onorevole Spataro sono le seguenti:

a) lire 1.356.250 consegnate dal presidente Bavaro nel gennaio 1954 per abbonamenti alla stampa del partito, procurati e pagati con i fondi delle spese di produzione dell'I.N.G.I.C.;

b) lire 2.000.000 pagate dal Bavaro in assegni circolari nel giugno 1954 a titolo di contributo alle spese del congresso del Partito tenutosi a Napoli;

c) lire 300.000 consegnate sempre dal Bavaro a mezzo di assegno circolare, somma che avrebbe dovuto essere destinata alla sezione democristiana di Viterbo in relazione alla conferma dell'appalto delle imposte di consumo di Tuscania, comune gestito da maggioranza democristiana. La somma, peraltro, rimase nelle casse della Segreteria amministrativa della democrazia cristiana della Sede centrale.

Quanto alla seconda elargizione, quella di lire 2.000.000, è opportuno tener presente che tra il presidente Bavaro e l'onorevole Spataro era stato convenuto il versamento di un terzo milione che però non fu consegnato, poiché nel frattempo scoppiò lo scandalo dell'I.N.G.I.C.

Il Bavaro aveva già prelevato questo terzo milione dalla sede provinciale di Napoli, milione che venne restituito alla stessa sede.

Circa le erogazioni sopraindicate il Bavaro, dopo che l'onorevole Spataro subentrò all'onorevole Restagno nella direzione della Segreteria amministrativa, espose allo Spa-

taro la situazione in cui si trovava l'Istituto a causa della lotta che doveva sostenere per la concorrenza « illecita » degli appaltatori privati, chiedendo l'appoggio del partito in ogni occasione in cui l'I.N.G.I.C. poteva averne bisogno.

Il Bavaro ha precisato di aver ricordato alla Spataro i cospicui contributi dati al partito, al centro ed alla periferia, dall'I.N.G.I.C.

Secondo le affermazioni del Bavaro, l'onorevole Spataro si sarebbe mostrato ben disposto nei confronti dell'I.N.G.I.C., ma contemporaneamente sollecitò la continuazione delle offerte in denaro da parte dell'Istituto dovendo egli fronteggiare delle forti passività.

Di qui traggono origine le erogazioni che formano oggetto della contestazione in argomento.

Per quanto attiene alla somma versata per gli abbonamenti alla stampa del Partito dovrà concludersi che trattasi di una operazione pienamente lecita.

È ben vero che la somma fu inserita negli « elenchi riservati delle spese di produzione », ma non vi è dubbio che, essendo stati i giornali effettivamente spediti ai funzionari dell'I.N.G.I.C. non si è trattato di una spesa di produzione, ma di una normale operazione di abbonamento giornalistico.

Per quanto attiene, invece, alla somma di lire 2.000.000 la situazione è ben diversa. Innanzitutto va ricordato che il denaro fu effettivamente consegnato all'onorevole Spataro dal Bavaro a mezzo di due assegni, riprodotti in copia fotostatica in atti.

L'onorevole Spataro, in una deposizione resa al consigliere istruttore di Firenze, ha pienamente ammesso di avere ricevuto del denaro dal Bavaro a titolo di contributo per spese del partito; ha però negato trattarsi di erogazioni di provenienza dell'I.N.G.I.C. assumendo che tali elargizioni costituiscono contributi fatti direttamente dal Bavaro, non come presidente dell'I.N.G.I.C., ma come parlamentare e tutto ciò in relazione ad un appello dell'onorevole De Gasperi per aiuti personali al partito da parte dei parlamentari.

La tesi dell'onorevole Spataro è, però, contrastata nettamente dal Bavaro e dalle altre risultanze istruttorie, le quali portano a concludere che trattasi di una erogazione fatta dall'I.N.G.I.C. per il congresso di Napoli.

Il versamento di lire 300.000 del giugno 1954, concerne una erogazione che inizialmente era destinata alla Democrazia cristiana di Tuscania e interessava, sia pure marginal-

mente, il rinnovo di quell'appalto; poi, invece, finì per rimanere nella cassa della Segreteria amministrativa del partito.

Anche per questa somma vi è la prova del versamento, che venne effettuato a mezzo di un assegno di cui esiste in atti copia fotostatica.

Onorevole Belotti Giuseppe.

All'onorevole Belotti Giuseppe si attribuisce il concorso nel delitto di peculato continuato ai sensi degli articoli 81, capoversi primo e secondo, 314, 110 e 61, n. 7, del Codice penale, perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, concorse nei fatti commessi da Mazzariol Plinio il quale, in Bergamo, tra il 31 maggio 1950 e il 27 febbraio 1953, distrasse in profitto di esso Belotti, segretario provinciale della Democrazia cristiana di Bergamo, la somma complessiva di lire 3.000.000, che apparteneva all'I.N.G.I.C., Ente di diritto pubblico, e della quale il Mazzariol aveva il possesso nella sua qualità di direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Bergamo. Con l'aggravante del danno di rilevante gravità.

I fatti concernenti il parlamentare predetto sono sostanzialmente molto semplici per quanto riguarda la prova delle erogazioni fatte dall'I.N.G.I.C. al Belotti e nell'interesse della Segreteria provinciale del partito della Democrazia cristiana di Bergamo.

Il Belotti ha ricevuto complessivamente, in due soluzioni, la somma di lire 3.000.000: un milione in data 31 maggio 1950 e due milioni in data 27 febbraio 1953. La prova di questi versamenti è pienamente documentata e lo stesso parlamentare ammette di avere ricevuto gli assegni relativi.

È da rilevare che questi versamenti sono stati contabilizzati negli « elenchi riservati » delle spese di produzione della direzione provinciale I.N.G.I.C. di Bergamo.

Per quanto attiene allo scopo delle somme versate dall'I.N.G.I.C. sussiste un netto contrasto tra la versione resa dal Belotti e da altri esponenti democristiani, sentiti nel corso dell'istruttoria, e la versione resa dal Bavaro nei suoi interrogatori. Il primo, invero, afferma che lo scopo esclusivo delle elargizioni fu quello di una sovvenzione a titolo di beneficenza per esigenze locali e per istituti locali, senza riferimento alcuno diretto o indiretto ai contratti di appalto dei comuni del bergamasco; il Bavaro, invece, sostiene che le somme gli sono state richieste

ed elargite come contributo per le spese elettorali del partito democristiano.

Il direttore provinciale dottor Mazzariol ha affermato che le erogazioni in favore della Democrazia cristiana non ebbero di fatto alcun riferimento specifico a singoli episodi che interessassero l'I.N.G.I.C. nel rinnovo o nella acquisizione degli appalti. Comunque va rilevato che le somme versate dall'I.N.G.I.C. alla Segreteria provinciale di Bergamo furono usate, per lo meno in parte, non per pagare spese elettorali, ma per la colonia marina di Cesenatico, così come ha dichiarato il Belotti.

Fatto questo che, se sul piano oggettivo della « distrazione di denaro di un ente pubblico » non può avere rilevanza, la può invece assumere per quanto attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla maggiore o minore credibilità da darsi all'una o all'altra delle opposte versioni circa lo scopo delle erogazioni.

Onorevole Dottor Vicentini Rodolfo.

All'onorevole Vicentini Rodolfo si attribuisce il reato di concorso in peculato, ai sensi degli articoli 110, 314 e 61, n. 7, del Codice penale, perché, in seguito a preventive intese con Belotti Giuseppe, Bavaro Vincenzo e Mazzariol Plinio e mediante determinazione del Bavaro e del Mazzariol al reato, concorse nel fatto commesso dal Mazzariol, il quale, in Bergamo il 31 maggio 1950, distrasse in profitto del Belotti, quale segretario provinciale della Democrazia cristiana, la somma di lire 1.000.000, che apparteneva all'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico, e della quale il Mazzariol aveva il possesso nella sua qualità di direttore provinciale dell'I.N.G.I.C. di Bergamo; con l'aggravante del danno di rilevante gravità.

La posizione dell'onorevole Vicentini va collegata a quella del precedente parlamentare onorevole Belotti per quanto attiene alla erogazione del primo milione ricevuto dal Belotti il 31 maggio 1950; erogazione della quale si è direttamente interessato, stando alle risultanze, il Vicentini, che in quell'epoca era deputato, mentre il Belotti era solo segretario politico di Bergamo. L'accusa a carico del Vicentini muove dal Bavaro, il quale, in uno dei suoi interrogatori, ha precisato che più volte il Vicentini nel 1950 ed anche in precedenza gli aveva richiesto personalmente aiuti per le attività del partito.

Il Bavaro aggiunge che, per quanto attiene al milione versato al Belotti nel maggio

1950, l'iniziativa della richiesta fu del Vicentini, col quale si vedeva spesso perché ambedue facevano parte della Commissione Finanze e tesoro della Camera.

Le affermazioni del Bavaro sono avallate da quelle del direttore provinciale dell'I.N. G.I.C. Mazzariol.

Il Vicentini nega risolutamente una sua qualunque ingerenza o attività in relazione a quanto forma oggetto della contestazione, la quale, ripetesi, va ricollegata a quella dell'onorevole Belotti.

* * *

Quanto sopra premesso, mi pregio richiedere a codesta onorevole Assemblea, in ot-

temperanza a quanto disposto dagli articoli 68 della Costituzione e 15 del Codice di procedura penale, l'autorizzazione a procedere contro i predetti deputati per i reati ad essi singolarmente ascritti e specificati in questa relazione.

Si allegano 10 fascicoli processuali relativi ai parlamentari anzidetti, nonché un fascicolo contenente copie di atti e documenti relativi alle posizioni singole dei deputati di cui trattasi.

Con ossequi.

Firenze, 15 luglio 1961.

Il Procuratore generale della Repubblica
PERFETTI.